

L'AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA ('CLASS ACTION'). UN NUOVO STRUMENTO ANCHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE?*

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

Si tratta, com'è evidente, dell'art. 32 della Costituzione, norma ritenuta oggi fondamentale alla configurazione del diritto all'ambiente.

Piero Calamandrei nel 1955 sosteneva giustamente che la nostra «non è una Costituzione immobile, che abbia fissato un punto fermo, è una Costituzione che apre le vie verso l'avvenire è [...] una Costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa società in cui può accadere che, anche quando ci sono, le libertà giuridiche e politiche siano rese inutili dalle disuguaglianze economiche e dalla impossibilità per molti

* Lo scritto costituisce il testo della relazione introduttiva svolta al Convegno sul tema *L'azione collettiva risarcitoria ('class action') Un nuovo strumento anche per la tutela dell'ambiente?*, promosso da Italia Nostra in Fisciano il 6 giugno 2008.

cittadini di essere persone e di accorgersi che dentro di loro c'è una fiamma spirituale che, se fosse sviluppata in un regime di perequazione economica, potrebbe anch'essa contribuire al progresso della società»¹. E, più oltre, aggiungeva che « [. . .] La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse. La propria responsabilità»².

Per molti anni la dottrina e la giurisprudenza avevano dubitato del carattere precettivo e non meramente programmatico dell'art. 32 della Costituzione, ai giorni nostri la natura precettiva risulta definitivamente acquisita, anche e soprattutto grazie all'opera adeguatrice svolta sin dagli anni '70 dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale³.

Il valore cogente dell'art. 32 della Costituzione risulta oggi definitivamente acquisito con l'approfondimento cul-

¹ P. CALAMANDREI, *Discorso sulla Costituzione (tenuto all'Umanitaria di Milano il 26 gennaio 1955)*, in *Bollettino delle Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia*, I, 2007, 1.

² P. CALAMANDREI, *Discorso*, cit., 2.

³ Cass. 30 maggio 1973, n. 1616; Cass. 6 ottobre 1979, n. 5172; Cass. 9 marzo 1979, n. 1463; Corte Cost. 26 luglio 1979, nn. 87, 88.

turale del nesso indissolubile fra salute individuale e salubrità ambientale: la salute, cioè, non può prescindere dal contesto territoriale ed ambientale in cui viviamo, con la conseguenza che tutti gli attentati all'ambiente costituiscono, in forma più o meno diretta, 'lesioni' della salute, individuale e collettiva, intesa, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità: «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente un'assenza di malattia o di infermità»⁴.

Già nel 1996 Antonio Paolucci, Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, scriveva che la Campania ha subito negli ultimi cinquant'anni devastazioni e manomissioni più gravi che qualsiasi altro luogo della Penisola⁵.

Gli alti livelli di inquinamento delle acque e del suolo e gli effetti di tale inquinamento a carico dell'aria, hanno determinato, nel territorio del bacino idrografico del fiume Sarno, una grave situazione di degrado ambientale.

Tant'è che nel 2003 il Senato della Repubblica approvò la deliberazione istitutiva della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno⁶, i cui lavori si sono conclusi nella Seduta del 12 aprile 2006.

⁴ AA. VV., *La difesa dell'ambiente nella Costituzione, nel programma economico quinquennale e nei documenti europei*, in *Giust. e Cost.*, V, 1971, 55.

⁵ A. PAOLUCCI, *C'era una volta la Campania felix*, in *Gazz. Ambiente*, suppl. I, 1996.

⁶ Senato della Repubblica, Seduta n. 372, 2 aprile 2003

In particolare, il Senato ha riconosciuto la necessità di investigare sulle cause che hanno determinato lo stato di emergenza ambientale, dichiarato dal Governo già nel 1992. Nel corso della sua intensa e complessa attività di inchiesta, la Commissione ha avuto occasione di verificare che un Rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1997 segnalava che nella zona del fiume Sarno risultava un indice di mortalità per cancro e leucemia superiore del **17%** rispetto ad altre zone del mondo⁷.

Pertanto, ha considerato evidente la sussistenza anche di una emergenza sanitaria probabilmente dovuta all'inquinamento del fiume⁸.

La situazione è non poco inquietante, soprattutto alla luce del 'principio di precauzione in sanità pubblica', già da tempo assunto dalla stessa Unione Europea, per cui si considera vera l'ipotesi più preoccupante.

Dal luglio prossimo avremo uno strumento in più per la tutela di questo nostro ambiente martoriato?

⁷ Senato della Repubblica-Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause di inquinamento del fiume Sarno, *Relazione conclusiva*, Relatore Sen. Roberto Manzione, approvata nella seduta del 12 aprile 2006, doc. XXII-bis, n. 6, 127.

⁸ Senato della Repubblica-Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause di inquinamento del fiume Sarno, *Relazione*, cit., 127.

La l. 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, all’art. 2, commi da 445 a 449, com’è noto, istituisce e disciplina nel nostro ordinamento l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori e degli utenti (“Class Action”), quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

In questa sede sarà approfondita l’area degli interessi che possono essere fatti valere, e da chi, con l’azione collettiva risarcitoria (il cui accertamento sarà particolarmente complesso).

Particolare attenzione sarà dedicata alla legittimazione ad agire in giudizio e alla verifica della rappresentatività, dal momento che la legge istitutiva dell’azione collettiva risarcitoria ha previsto che, oltre alle 16 Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (iscritte nell’apposito elenco di cui all’art. 137 del Codice del consumo, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il cui ultimo aggiornamento è recato dal decreto 14 febbraio 2008), potranno agire in giudizio anche associazioni e comitati adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere.

L'incontro non trascurerà di puntualizzare: 1) i limiti del controllo dell'Autorità giudiziaria sull'ammissibilità dell'azione; 2) quali tipi di controversie possono essere decise attraverso tale azione; 3) l'efficacia della nuova disciplina nel tempo.

L'iniziativa, infine, cercherà di chiarire se l'azione collettiva risarcitoria possa considerarsi un nuovo strumento anche per la tutela dell'ambiente.

AVV. ANTONIO DI PALMA

Vice Presidente Associazione 'Italia Nostra' della Campania

Presidente Associazione 'Italia Nostra'-Sezione di Mercato San Severino (SA).

E-mail: avv.antoniopalma@virgilio.it